



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2) Modifica del ...

Stato: 1° febbraio 2022 / Entrata in vigore delle modifiche: ...

Osservazioni generali

Se la Confederazione rinunciasse all'obbligo del certificato in Svizzera, dovrebbero essere revocati i certificati con validità limitata alla Svizzera nonché i provvedimenti adottati soprattutto nell'interesse del traffico di viaggiatori stranieri in Svizzera – ovvero l'emissione di certificati COVID per persone con vaccinazioni o guarigioni non avvenute in Svizzera. Gli altri certificati COVID, ovvero quelli compatibili con il certificato COVID digitale dell'UE (EUDCC), devono al contrario essere mantenuti nell'interesse della libertà di viaggio delle persone domiciliate in Svizzera.

Panoramica dei certificati attualmente emessi in Svizzera:

Compatibili con EUDCC	Non compatibili con EUDCC (ovvero validi solo in Svizzera)
Certificati di vaccinazione COVID-19	Certificati di vaccinazione COVID-19 per vaccini autorizzati solo dall'OMS per persone senza domicilio o permesso di dimora in Svizzera (cosiddetti «certificati per turisti»)
Certificati di guarigione dalla COVID-19 basati sul risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare (PCR)	Certificati di guarigione dalla COVID-19 basati sul risultato positivo di un test antigenico rapido
Certificati di test COVID-19 basati sul risultato negativo di un'analisi di biologia molecolare (PCR) o di un test antigenico rapido	Certificati di guarigione dalla COVID-19 basati sul risultato positivo di un test per gli anticorpi
	Certificati di deroga COVID-19 per persone che non possono farsi vaccinare né testare per motivi medici

Osservazioni sui singoli articoli

Articolo 1

Con la presente modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19 si intende eliminare gradualmente i certificati con validità limitata alla Svizzera. Ne sono interessati anche i certificati di deroga (cfr. art. 21a–21c). L'oggetto dell'ordinanza deve pertanto essere adeguato nell'*articolo 1 lettera a* con l'abrogazione del *numero 4*.

Articolo 7

L'*articolo 7 capoverso 1* modificato prevede che l'emissione di certificati COVID per vaccinazioni somministrate o guarigioni da SARS-CoV-2 avvenute all'estero sia limitata alle persone che dispongono di un domicilio o di un titolo di soggiorno, ovvero:

1. cittadini svizzeri;

2. stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora, di un permesso di domicilio o di un permesso per frontalieri secondo gli articoli 32–35 della legge del 16 dicembre 2005¹ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
3. persone ammesse provvisoriamente secondo l'articolo 83 capoverso 1 LStrI;
4. persone bisognose di protezione secondo l'articolo 66 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo;
5. persone richiedenti l'asilo titolari di una carta di soggiorno o di una conferma secondo l'articolo 30 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999³ sull'asilo;
6. persone titolari di una carta di legittimazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 7 dicembre 2007⁴ sullo Stato ospite (OSOsp);
7. persone titolari di un «permesso Ci» secondo l'articolo 22 capoverso 3 OSOsp.

Il *capoverso 1^{bis}* deve essere abrogato poiché l'emissione di certificati limitati alla Svizzera è revocata e di conseguenza lo è anche il certificato di guarigione dalla COVID-19 basato sul risultato positivo di un test antigenico rapido (certificati di guarigione per i test antigenici rapidi) (cfr. art. 16).

Articolo 8

L'*articolo 8 capoverso 1*, che deve essere adeguato con la modifica del 2 febbraio 2022, con la presente modifica deve essere riportato alla versione attualmente valida. In questo modo si tiene conto del fatto che con la presente modifica non possono più essere emessi certificati di guarigione per i test antigenici rapidi.

Articolo 13

L'elenco delle categorie di persone nell'*articolo 13 capoverso 2^{ter}* deve essere abrogato poiché con questa modifica possono presentare richieste di emissione di certificati COVID-19 per vaccinazioni somministrate all'estero solo le persone che rientrano in una di queste categorie (cfr. art. 7).

Articolo 15

Poiché ora possono richiedere certificati di vaccinazione COVID-19 solo le persone con domicilio o titolo di soggiorno (cfr. art. 7), l'*articolo 15 capoverso 3* deve essere abrogato.

Articolo 16

L'*articolo 16 capoverso 1* deve essere modificato in seguito alla revoca dei certificati di guarigione per i test antigenici rapidi, ovvero deve essere riportato alla versione valida fino al 23 gennaio 2022.

I *capoversi 3 e 4* devono essere abrogati poiché in futuro non potranno più essere emessi nuovi certificati di guarigione dalla COVID-19 per il risultato positivo di un test per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2.

¹ RS 142.20

² RS 142.31

³ RS 142.311

⁴ RS 192.121

Articoli 21a–21c (Sezione 6a: Certificato di deroga)

Con la presente modifica, come già menzionato (cfr. art. 1), si intende revocare l'emissione di certificati di deroga. Il titolo della sezione 6a e i relativi articoli 21a–21c devono dunque essere abrogati.

Articolo 25

Il disciplinamento nel *capoverso 2* secondo cui per determinati certificati COVID le chiavi di firma non sono fornite a sistemi esteri e sono pertanto valide solo in Svizzera deve essere trasferito in una disposizione transitoria (cfr. art. 34a).

Articolo 26a

Nell'*articolo 26a capoverso 2* deve essere precisato a quali Cantoni sono attribuite le richieste presentate attraverso il sistema per la richiesta di certificati COVID per vaccinazioni somministrate o guarigioni avvenute all'estero o l'Organo nazionale per la richiesta di certificati COVID da parte di persone che non hanno mai avuto un domicilio in senso stretto. Il disciplinamento nella lettera b non è più necessario e deve essere depennato senza sostituzione.

Il *capoverso 3* deve essere abrogato poiché le persone senza domicilio o titolo di soggiorno per la Svizzera non possono più presentare richieste per vaccinazioni somministrate o guarigioni avvenute all'estero (cfr. art. 7).

Art. 34a Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Nel *capoverso 1* è previsto che le chiavi di firma dei certificati COVID che devono essere abrogati con la presente modifica continuino a essere messe a disposizione nel sistema di cui all'articolo 25. Non sono tuttavia fornite a sistemi esteri. In questo modo i certificati già emessi rimangono validi per la loro durata di validità ordinaria anche nell'app di conservazione.

Il disciplinamento nel *capoverso 2* prevede che, se è stato corrisposto un relativo emolumento, le richieste di emissione di certificati che devono essere abrogati con la presente modifica devono essere evase entro un termine ancora da definire o che l'emolumento deve essere rimborsato. La scelta tra le due possibilità spetta all'emittente.